

MECCANISMO DI VERIFICA DEL RISPETTO DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI E DEI SUOI PROTOCOLLI DI ATTUAZIONE

La Conferenza delle Alpi,

- ritenendo che l'attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli di attuazione abbia un'importanza centrale,
- convinta che un meccanismo di verifica dell'attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli di attuazione possa fornire un contributo importante a un'efficace attuazione degli obblighi assunti dalle Parti contraenti,
- con riferimento alla sua decisione VII/4 e alla luce delle esperienze maturate in tal senso,
- stabilisce di regolamentare ex novo la forma, l'oggetto e la frequenza dei rapporti, la struttura e le funzioni del Gruppo di verifica, nonché la procedura del meccanismo di verifica come da allegato che costituisce parte integrante della presente decisione e che sostituisce l'allegato alla decisione VII/4;
- incarica il Gruppo di verifica, per quanto necessario, di rielaborare il modello standardizzato rettificato che serva alle Parti contraenti da base per il loro resoconto periodico;
- conferma che il rendiconto e il meccanismo di verifica dell'attuazione della Convenzione e dei suoi Protocolli da parte delle Parti contraenti saranno applicabili anche a future modifiche della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli, fatte salve eventuali altre richieste di verifica decise dalla Conferenza delle Alpi;
- stabilisce nuovamente che la procedura di rapporto, la struttura e le funzioni del Gruppo di verifica, nonché la procedura del meccanismo possono essere riesaminate di volta in volta in occasione della Conferenza delle Alpi;
- ribadisce che il meccanismo di verifica è di natura consultativa, non conflittuale, non giudiziario e non discriminante;
- fa notare che lo stato dell'attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli di attuazione è stato accertato l'ultima volta alla data del 1° settembre 2019 con la relazione del Gruppo di verifica all'XVII Conferenza delle Alpi.

ALLEGATO

I. Procedura di rapporto

1. Struttura formale

1.1. Ciascuna Parte contraente, ogni dieci anni, ha l'obbligo di riferire al Gruppo di verifica, per il tramite del Segretariato permanente, sullo stato dell'attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli. I rapporti nazionali dovranno essere presentati per la prima volta¹ alla fine del mese di agosto 2019 nelle quattro lingue della Convenzione delle Alpi. I rapporti nazionali successivi devono essere presentati in una delle lingue alpine francese, italiano, sloveno e tedesco, nonché in inglese. Nell'elaborare i loro rapporti nazionali, le Parti contraenti sono libere di servirsi di esperti indipendenti. Tuttavia, i rapporti nazionali devono provenire da un organismo che possa essere attribuito alla rispettiva Parte contraente. Le Parti contraenti possono limitarsi, nelle proprie relazioni, alle modifiche intervenute rispetto ai rapporti nazionali precedenti. Nella misura possibile, i rapporti nazionali dovrebbero contenere soltanto misure e progetti che sono stati attuati durante il periodo che va dalla presentazione dell'ultimo rapporto nazionale alla presentazione dell'attuale rapporto nazionale.

1.2. I rapporti nazionali sono redatti in base al modello elaborato dal Gruppo di verifica e approvato dal Comitato permanente². Per l'ultimo rapporto nazionale consegnato può essere adottata la modalità di revisione. Si raccomanda di utilizzare nuovamente una struttura vuota per ogni secondo rapporto.

1.3. Il Segretariato permanente trasmette i rapporti nazionali, subito dopo il loro ricevimento, alle altre Parti contraenti della Convenzione delle Alpi e agli Osservatori rappresentati nel Comitato permanente, dopodiché li rende accessibili all'opinione pubblica. Sono escluse dalla pubblicazione le informazioni classificate come confidenziali dalla/e Parte/i contraente/i interessata/e.

¹ La XII Conferenza delle Alpi (nel 2012) ha deciso di prolungare l'intervallo di tempo tra una procedura di verifica e l'altra, portandolo da 4 a 10 anni. Nell'ambito della verifica, con l'espressione „per la prima volta“ si intende la presentazione dei rapporti nazionali secondo le modifiche adottate nel 2012. In precedenza a tale modifica, i singoli rapporti sono stati presentati nel 2005 e nel 2009.

² Documento ImplAlp/2022/32/6/3

2. Struttura materiale dei rapporti nazionali

Le Parti contraenti fanno in particolare rapporto sui seguenti punti:

2.1. Introduzione

una generale illustrazione degli sforzi fatti finora e previsti in futuro per il rispetto della Convenzione e dei suoi Protocolli;

2.2. Attuazione degli obblighi generali dei Protocolli secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 della Convenzione delle Alpi

- collaborazione nella ricerca e nell'osservazione sistematica, compresa l'armonizzazione della relativa raccolta e gestione dati;
- collaborazione e scambio d'informazioni in ambito giuridico, scientifico, economico e tecnico;
- informazione regolare al pubblico sui risultati delle ricerche e osservazioni, nonché sulle misure adottate;

2.3 Attuazione degli obblighi specifici dei Protocolli

- misure adottate per l'attuazione dei Protocolli e misure che vanno oltre quelle previste nel Protocollo di riferimento e valutazione della loro efficacia;
- problematiche settoriali, come interessi diversi nello sfruttamento di risorse naturali, e relative misure;
- misure adottate in collaborazione con altre Parti contraenti;

2.4 Attuazione di decisioni e raccomandazioni

- attuazione delle decisioni e delle raccomandazioni della Conferenza delle Alpi adottate ai sensi dell'art. 6 della Convenzione delle Alpi;
- attuazione di decisioni e raccomandazioni, approvate dalla Conferenza delle Alpi sulla base del rapporto del Gruppo di verifica;

II. Struttura e funzioni del Gruppo di verifica e procedura del meccanismo

1. Aspetti istituzionali

1.1. Il Gruppo di verifica si compone di massimo due rappresentanti per ciascuna Parte contraente della Convenzione delle Alpi. Le Parti contraenti stabiliscono in quale veste i propri rappresentanti debbano partecipare alle sedute del Gruppo di verifica. Gli Osservatori rappresentati nel Comitato permanente possono delegare non più di due rappresentanti ciascuno. All'occorrenza possono essere chiamati a partecipare degli esperti. La Presidenza del Gruppo di verifica coincide con quella della Conferenza delle Alpi.

1.2. Nell'ambito dei compiti che gli sono stati assegnati da parte della Conferenza delle Alpi, il Segretariato permanente assiste il Gruppo di verifica nello svolgimento dei suoi lavori. A tal fine il Gruppo di verifica può dare istruzioni al Segretariato permanente.

1.3. Alle attività del Gruppo di verifica si applica il regolamento interno del Comitato permanente. In deroga a quanto precede, il rapporto del Gruppo di verifica è tradotto in francese, italiano, sloveno e tedesco prima della consegna al Comitato permanente, ai sensi del punto II.3.2.6 del Meccanismo di verifica. Inoltre, ove necessario, il Gruppo di verifica può decidere ulteriori disposizioni complementari o differenti.

2. Funzioni del Gruppo di verifica

Il Gruppo di verifica esercita le seguenti funzioni:

2.1. verifica l'attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli da parte delle Parti contraenti sulla base dei rapporti nazionali e delle informazioni di cui dispone; a tal fine può richiedere alle Parti contraenti di fornire ulteriori informazioni o considerare informazioni provenienti da altre fonti;

2.2. assiste le Parti contraenti, su loro richiesta, nell'attuazione della Convenzione e dei suoi Protocolli;

2.3. tratta le domande di verifica relative al presunto non rispetto della Convenzione e dei suoi Protocolli che gli vengono sottoposte dalle Parti contraenti e dagli osservatori;

2.4. informa la/e Parte/i contraente/i interessata/e sui risultati del suo lavoro;

2.5. redige periodicamente una relazione sullo stato dell'attuazione della Convenzione e dei suoi Protocolli corredata di proposte di decisioni e raccomandazioni;

2.6. propone misure volte a migliorare la metodologia dei rapporti, nonché l'attuazione della Convenzione e dei suoi Protocolli. Per il raggiungimento di tale scopo può in particolare tenere conto di eventuali buone pratiche.

3. Procedura

3.1. Disposizioni generali

3.1.1. La procedura ordinaria di verifica consiste nella preparazione di una relazione sullo stato di attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli redatta sulla base dei rapporti nazionali elaborati e consegnati ogni dieci anni (fase 1), nonché in un esame approfondito degli ambiti, in cui nella fase 1 si sono potute rilevare eventuali carenze di attuazione (fase 2).

3.1.2. Le Parti contraenti o gli Osservatori possono in qualsiasi momento indirizzare al Gruppo di verifica una richiesta scritta e motivata di verifica di una presunta mancata attuazione della Convenzione e dei suoi Protocolli. Una simile richiesta dà inizio ad una procedura straordinaria di verifica, alla quale si applicano per analogia le stesse regole della procedura ordinaria. Qualora venisse trattata una richiesta di verifica riguardante la Parte contraente che detiene la Presidenza, il Gruppo di verifica può affidare la Presidenza a un'altra Parte contraente sino al termine del mandato ai fini della gestione di tale richiesta.

3.1.3. Ogni Parte contraente interessata ha il diritto di partecipare all'intera procedura, di prendere integralmente visione di tutti i documenti rilevanti e di prendere posizione sui lavori del Gruppo di verifica che la riguardano.

3.1.4. Quando vengono trattate questioni riguardanti i Protocolli di attuazione hanno diritto di voto solo le Parti contraenti del relativo Protocollo.

3.1.5. Previo consenso della Parte contraente interessata, il Gruppo di verifica può prendere informazioni sul territorio della stessa. Per le visite sul territorio si adotta la procedura elaborata dal Gruppo di verifica.

3.1.6. Le informazioni definite confidenziali da parte di qualcuno dei soggetti coinvolti nel procedimento devono essere trattate come tali.

3.1.7. Le consultazioni di tutta la procedura del meccanismo hanno carattere confidenziale. Un Osservatore rappresentato nel Comitato permanente può essere escluso dalle consultazioni relative a questa procedura, in particolare nei seguenti casi:

- in caso di violazione della confidenzialità;
- quando vengono trattate informazioni da considerarsi confidenziali ai sensi del punto 3.1.6.

3.1.8. Nella redazione della sua relazione il Gruppo di verifica deve accertarsi che questa possa essere agevolmente compresa anche da un vasto pubblico.

3.1.9. Il Gruppo di verifica approva le proprie relazioni all'unanimità; se il Presidente constata espressamente che sono esauriti tutti i tentativi di raggiungere l'unanimità, le relazioni possono essere approvate con la maggioranza dei tre quarti delle Parti contraenti presenti e dotate di diritto di voto alla riunione.

3.2. Tempistica della procedura

Fase 1

3.2.1. Le Parti contraenti devono presentare i propri rapporti nazionali al Segretariato permanente alla fine di agosto di ogni anno civile, in cui cade la scadenza decennale.

3.2.2. Il Segretariato permanente trasmette il prima possibile al Gruppo di verifica i rapporti nazionali e le informazioni che gli sono stati consegnati.

3.2.3. Entro nove mesi dalla trasmissione del rapporto nazionale da parte del Segretariato permanente, il Gruppo di verifica lo esamina e sottopone alla/e Parte/i contraente/i interessata/e, sotto forma di relazione provvisoria, i risultati delle sue consultazioni nonché eventuali pareri di altre Parti contraenti e di Osservatori rappresentati nel Comitato permanente.

3.2.4. Entro tre mesi dopo aver preso atto dei risultati la/e Parte/i contraente/i interessata/e può/possono prendere posizione in merito e comunicare al Gruppo di verifica quali misure adotta/adottano in base alla relazione provvisoria. Nel discutere i pareri delle Parti contraenti e degli Osservatori sulla bozza di relazione, il Gruppo di verifica può avvalersi, accanto alle informazioni fornite dalle Parti contraenti, anche di ulteriori fonti quali, ad esempio, Relazioni sullo Stato delle Alpi, rapporti, studi e pareri di Gruppi di lavoro tematici, risultati di progetti e consultazioni di esperti. Il Gruppo di verifica può avanzare proposte di miglioramento dell'attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli, servendosi, a tale scopo anche di buone pratiche di altre Parti contraenti.

3.2.5. Se la Parte contraente interessata si dichiara disposta ad eliminare le carenze constatate, individuando a questo proposito misure concrete, il Gruppo di verifica può rinunciare a proporre l'adozione di decisioni o raccomandazioni da parte della Conferenza delle Alpi.

3.2.6. Entro e non oltre sei mesi dal ricevimento dei commenti della/e Parte/i contraente/i interessata/e il Gruppo di verifica trasmette la propria relazione al Segretariato permanente per l'inoltro al Comitato permanente.

3.2.7. Al più tardi due mesi prima della successiva riunione della Conferenza delle Alpi, il Comitato permanente trasmette la relazione del Gruppo di verifica, senza alcuna modifica e aggiungendo eventuali valutazioni.

Fase 2

3.2.8. In combinazione con ogni decisione della Conferenza delle Alpi in merito alla relazione del Gruppo di verifica per la fase 1, le Parti contraenti possono essere invitate, entro un termine da essa predefinito, a segnalare al Gruppo di verifica e al Segretariato permanente quali soluzioni o misure di attuazione esse intendono adottare nei settori in cui sono state riscontrate carenze di attuazione nella relazione. A tale riguardo può essere decisa una suddivisione ad esempio in blocchi tematici.

3.2.9. Nella fase di redazione della propria relazione il Gruppo di verifica può inoltre fissare scadenze per chiedere alle Parti contraenti approfondimenti riguardo alle soluzioni o alle misure di attuazione. Questo vale soprattutto per i settori in cui il Gruppo di verifica rileva esigenze di verifica. Esso può altresì decidere a propria discrezione quali temi desidera approfondire e in quale ordine.

3.2.10. Il Gruppo di verifica controlla i progressi nell'eliminazione delle carenze riscontrate. In questo può avvalersi, accanto alle informazioni messe a disposizione dalle Parti contraenti, anche di ulteriori fonti quali, ad esempio, Relazioni sullo Stato delle Alpi, rapporti, studi e pareri di Gruppi di lavoro tematici, risultati di progetti e consultazioni di esperti. Il Gruppo di verifica può avanzare proposte di miglioramento dell'attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli, servendosi a tale scopo anche di buone pratiche di altre Parti contraenti.

3.2.11. Preso atto dei risultati, la/e Parte/i contraente/i interessata/e può/possono prendere posizione in merito e comunicare al Gruppo di verifica quali ulteriori misure adotta/adottano in base al rapporto provvisorio.

3.2.12. Se la Parte contraente interessata si dichiara disposta ad eliminare le carenze constatate, individuando a questo proposito misure concrete, il Gruppo di verifica può rinunciare a proporre l'adozione di ulteriori decisioni o raccomandazioni da parte della Conferenza delle Alpi.

4. Conseguenze

4.1. In base alle relazioni e alle proposte di decisione approvate dal Gruppo di verifica e trasmesse dal Comitato permanente alla Conferenza delle Alpi, quest'ultima può adottare decisioni o raccomandazioni. Le raccomandazioni vengono adottate all'unanimità; se il presidente constata espressamente che sono esauriti tutti i tentativi di raggiungere l'unanimità, le raccomandazioni possono essere adottate a maggioranza dei tre quarti delle Parti contraenti presenti aventi diritto di voto.

4.2. Tali decisioni e raccomandazioni comprendono:

- consulenza e sostegno ad una Parte contraente per quanto concerne questioni di attuazione (o rispetto della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli, n.d.t);
- assistenza a una Parte contraente nell'elaborazione di una strategia di attuazione (o rispetto della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli, n.d.t);
- indicazione di esperti che affianchino la/e Parte/i contraente/i interessata/e;
- visite sul territorio, con il consenso della/e Parte/i contraente/i interessata/e per poter individuare problemi di attuazione e possibili misure;
- misure volte a promuovere la collaborazione tra la/e Parte/i contraente/i interessata/e e organizzazioni governative e non governative (cfr. art. 4, 3° comma, Convenzione delle Alpi);
- invito alla/e Parte/i contraente/i interessata/e ad elaborare una strategia di attuazione;
- richiesta di un calendario per l'attuazione;
- illustrazione di buone pratiche;
- altri provvedimenti consultativi, non conflittuali, non giudiziari e non discriminanti.

4.3. La relazione del Gruppo di verifica, le decisioni e le raccomandazioni adottate dalla Conferenza delle Alpi sono rese pubbliche in modo appropriato dalle Parti contraenti e dal Segretariato permanente. Il Gruppo di verifica può decidere di pubblicare provvisoriamente anche prima della successiva Conferenza delle Alpi le relazioni conclusive adottate riguardo a eventuali richieste di verifica per presunta mancata attuazione della Convenzione e dei suoi Protocolli, senza le raccomandazioni di decisione. In tal caso dovranno essere evidenziate le ulteriori fasi procedurali da seguire sino alla successiva Conferenza delle Alpi.

4.4. Il meccanismo di verifica del rispetto della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli di attuazione è indipendente dalla procedura di composizione delle controversie prevista nel Protocollo relativo alla Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi) sulla composizione delle controversie e non ha effetto pregiudizievole su tale procedura.